



Start up innovative: le novità normative

L'estensione da quattro a cinque anni della possibilità di restare **start up innovative** ha effetto su alcune agevolazioni fiscali, non su tutte, ad esempio non riguarda le facilitazioni in materia di **contratti di lavoro**.

Questo emerge dalle ultime interpretazioni dell'**Investment Compact** dedicata alle modifiche alla disciplina delle start up innovative (*comma 11-ter dell'articolo 4 del Dl 3/2015*).

È possibile restare nel **Registro speciale** delle start-up innovative per cinque anni, e non più di 4 anni e questo allunga il diritto a tutte le agevolazioni di tipo fiscale che la norma prevede per le start-up innovative. Non si ampliano, invece, le facilitazioni in materia di **contratti di lavoro**. L'unica eccezione era rappresentata dall'esonero dalle **imposte di bollo** e **registro** per l'iscrizione al registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.

Non interviene, invece, sulle facilitazioni sul fronte dei contratti di lavoro. Bisogna, quindi, ritenere che in questo caso resti valido quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 28 sull'applicazione di queste facilitazioni per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa. Questa norma prevede, ad esempio, criteri meno rigidi per l'applicazione nelle Start up innovative del **contratto a tempo determinato**. Va detto che però su questo è in realtà intervenuta la Riforma del Lavoro, che ha ampliato per tutte le imprese l'applicazione di questo contratto fino a 3 anni senza causale. Resta, per le star up innovative, il vantaggio di poter prolungare il contratto per un ulteriore anno, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Ci sono anche altre nuove **agevolazioni** in materia di start-up innovative previste dall'Investment Compact:

- l'innalzamento da 15mila a 50mila euro per l'obbligo del **visto di conformità** per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti IVA;
- la possibilità di presentare l'**atto costitutivo** secondo un modello base, predisposto dal ministero dello Sviluppo Economico, anche con firma digitale, senza bisogno del notaio.

Milano, 28 aprile 2015